

## IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

### III Sezione Civile

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Enrico Quaranta	Presidente
dr.ssa Valeria Castaldo	Giudice rel.
dr.ssa Marta Sodano	Giudice

nella procedura di concordato preventivo n. 6/2020 di Lavoro e Giustizia soc. coop. a r.l.;

letta la relazione integrativa depositata dal commissario giudiziale avv. Mauro Fierro in data 26.5.2021;

rilevato che, con decreto del 20.4.2021, in accoglimento dell'istanza avanzata dalla proponente, il Tribunale ha disposto il differimento dell'adunanza dei creditori dal 22.4.2021 al 27.5.2021, al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di addivenire all'esatta determinazione del debito erariale, stante il riscontro di una notevole discrasia tra gli importi previsti nel piano e quelli risultanti dagli esiti contabili;

considerato, in particolare, che il rinvio dell'udienza era stato sollecitato dalla stessa Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, la quale, con comunicazione dell'8.4.2021, dopo aver posto in evidenza la difformità esistente tra l'importo indicato nel piano (pari ad €. 3.942.458,35) e quello risultante presso l'Anagrafe Tributaria (pari ad €. 5.449.149,98), così precisava: *“Sul punto, tuttavia, deve evidenziarsi che per l'anno 2016, tributo IVA, risulta la cartella n. 02820200012529217 contenente il ruolo n. 550257 vistato in data 04/03/2020, risultante dal controllo mediante procedure autorizzate ex art. 36 bis DPR n. 600/73, per l'importo di €. 1.328.337,56 (di cui imposta pari ad €. 917.030,00). Considerato che la Dichiarazione era stata già liquidata manualmente per il precedente concordato n. 3/2018 e che l'esito aveva generato un ruolo di €. 1.237.245,14 (di cui imposta per €. 917.000,00), lo scrivente Ufficio ha richiesto chiarimenti al competente Ufficio Territoriale di Caserta, al fine di comprendere se si tratta di una eventuale duplicazione di ruoli (da liquidazione manuale e da controllo mediante procedure autorizzate) o di recupero di imposte diverse e, nel caso, di provvedere allo sgravio di uno dei due ruoli (...)”*;

constatato che, come evidenziato dal Commissario giudiziale nella propria relazione integrativa, la comparazione delle cartelle n. 0282017002098418 e n. 02820200012529217 indurrebbe a ritenere verosimile l'ipotesi di una duplicazione mediante l'iscrizione a ruolo due volte degli stessi debiti (così come ipotizzato dalla stessa Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta);

rilevato, tuttavia, che, ad oggi non è pervenuta alcuna notizia in ordine all'esito degli approfondimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, né risulta essere stato assunto alcun formale provvedimento di sgravio da parte dell'Ente impositore;

considerato che l'esito delle verifiche in corso riveste una importanza decisiva, incidendo inevitabilmente sulla fattibilità del concordato;

richiamate in proposito le conclusioni del commissario giudiziale, secondo cui, essendo sensibilmente inferiore il debito erariale esposto nel piano concordatario presentato dalla Ricorrente sia rispetto a quello risultante presso l'Anagrafe Tributaria, sia rispetto alle ragioni di credito dichiarate dall'Agenzia delle Entrate, laddove fosse confermata l'entità del complessivo debito erariale nella misura indicata nella nota dell'8 aprile 2021, si determinerebbe un incremento del fabbisogno non supportato da alcuna idonea provvista;

ritenuta, pertanto, l'opportunità di differire nuovamente l'adunanza dei creditori, assegnando, al contempo, all'Agenzia delle Entrate termine fino al 30.6.2021 per comunicare gli esiti delle verifiche sull'esatta consistenza del debito erariale, dallo stesso Ente ritenute necessarie;

visto il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 10/3/2020 (m\_dg.DOG07.10/03/2020.0003413.ID) il quale dispone che, nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma secondo, lett. f), del Decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando gli applicativi "Skype for business" o "Teams", operanti su infrastrutture di pertinenza del Ministero della Giustizia o su data center riservati in via esclusiva al medesimo;

ritenuto che, avuto riguardo alla esigenza contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, ed in considerazione del numero potenzialmente elevato di creditori che potrebbero partecipare all'udienza, risulta necessario prevederne lo svolgimento mediante videoconferenza;

P.Q.M.

rinvia l'adunanza dei creditori all'udienza del 13.7.2021, ore 12:00;

assegna all'Agenzia delle Entrate termine fino al 30.6.2021 per comunicare gli esiti delle verifiche in corso sull'esatta determinazione del debito erariale,

DISPONE

che la celebrazione dell'udienza avvenga mediante l'applicativo "Microsoft Teams", per cui non sarà necessaria la presenza fisica in aula delle parti;

AVVERTE

- che la partecipazione sarà consentita mediante collegamento al Team creato dal magistrato, che verrà sotto indicato;

## DISPONE

- che i creditori comunichino al commissario giudiziale, alla p.e.c. della procedura, i rispettivi indirizzi di posta elettronica ordinaria (non certificata) nonché un recapito telefonico attraverso il quale potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato;
- che i difensori delle parti seguano il seguente vademecum per l'utilizzo dell'applicativo "Microsoft Teams": almeno 10 minuti prima dell'inizio dell'udienza, cliccare sul seguente link:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:044c256680044c65b6978486ff9450da@thread.tacv2/1622020981453?context=%7B%22Ti d%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%2217bd6159-6776-450d-80b7-06ce17444fdb%22%7D>

1) scegliere di partecipare alla videoconferenza mediante "usa l'app web" ove non scaricata;

2) nel riquadro evidenziato in blu cliccare il tasto "partecipa" in basso a sinistra;

3) cliccare ancora sul tasto "partecipa ora";

si verrà, così, automaticamente indirizzati all'interno dall'aula virtuale di udienza;

si richiede di partecipare alla riunione disattivando immediatamente la funzione "microfono", in attesa delle istruzioni da parte del giudice delegato;

## DISPONE

in ordine alla fase preparativa documentale, ai fini della identificazione dei partecipanti, che:

i creditori in proprio provvedano alla predisposizione di un file in formato .pdf contenente un documento identificativo; in ipotesi di società, si richiede la partecipazione del legale rappresentante o di un delegato munito di procura speciale, ex art. 174 l. f.;

i difensori dei creditori provvedano alla predisposizione di un file in formato .pdf contenente la procura speciale ai fini del voto;

tale documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo pec al commissario giudiziale nei tre giorni antecedenti l'adunanza;

in ordine allo svolgimento dell'adunanza:

all'esito della fase identificativa, il giudice delegato darà la parola al commissario giudiziale per l'esposizione della sua relazione;

ciascun creditore, secondo l'elenco predisposto dal commissario giudiziale, provvederà ad attivare il microfono e ad esprimere il proprio voto;

il giudice delegato provvederà a dare la parola ed a coordinare gli interventi ed i conseguenti dibattiti, autorizzando di volta in volta l'utilizzo del microfono;

## DISPONE

che il commissario giudiziale comunichi ai creditori il presente decreto ai sensi dell'art. 172, comma 2, seconda parte, l.f..

Santa Maria Capua Vetere, 25.5.2021

Il Presidente  
Dr. Enrico Quaranta